

FONDAZIONE EDMUND MACH



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E PER GLI
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI RELATIVI AL PERSONALE
DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH**

CIG 35501994E4

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Durata e opzione di proroga del contratto
Art. 3	Importo stimato
Art. 4	Fatturazione e pagamenti
Art. 5	Revisione dei prezzi
Art. 6	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 7	Cauzione definitiva
Art. 8	Direttore dell'esecuzione nominato da FEM
Art. 9	Referente dell'IMPRESA e comunicazioni
Art. 10	Esecuzione dei servizi
Art. 11	Sospensione dell'esecuzione del contratto
Art. 12	Divieto di modifiche del contratto da parte dell'IMPRESA
Art. 13	Eccezioni dell'IMPRESA
Art. 14	Varianti introdotte dalla FEM
Art. 15	Subappalto e cessione del contratto
Art. 16	Verifica di conformità
Art. 17	Verifica di conformità in corso di esecuzione
Art. 18	Certificato di verifica di conformità
Art. 19	Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e sulla sicurezza del lavoro
Art. 20	Penali e responsabilità per danni
Art. 21	Cause di risoluzione anticipata
Art. 22	Recesso unilaterale
Art. 23	Clausola risolutiva espressa
Art. 24	Obbligo di riservatezza
Art. 25	Stipulazione del contratto e spese contrattuali
Art. 26	Validità dell'offerta
Art. 27	Legge applicabile
Art. 28	Definizione delle controversie

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione del servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale della Fondazione Edmund Mach (d'ora innanzi FEM).

Il presente capitolato definisce le prescrizioni contrattuali relative all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. Le caratteristiche tecniche sono invece contenute nelle Specifiche tecniche, facenti anche queste parte della documentazione di gara.

Art. 2

Durata e opzione di proroga del contratto

L'appalto ha una durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 01.01.2013.

L'IMPRESA, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del d.lgs. 163/2006, si obbliga a prorogare, a richiesta della FEM, il contratto per un massimo di ulteriori 2 (due) anni successivi al periodo di cui al primo comma, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, salvo quanto stabilito in relazione alla revisione periodica del corrispettivo. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla FEM sulla base di una relazione del Dirigente responsabile per il quarto e il quinto anno successivi al triennio iniziale.

L'opzione di proroga va esercitata dalla FEM con una comunicazione che deve avvenire almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del periodo contrattuale. In assenza dell'esercizio del diritto di opzione di proroga il contratto scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Nel caso di esercizio del diritto di opzione di proroga, alla scadenza del termine finale del contratto, così come prorogato, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Alla scadenza del periodo contrattuale, nelle more dell'affidamento del nuovo appalto, nel rispetto dell'art. 125, comma 10 del d.lgs. 163/2006, l'IMPRESA si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione del servizio alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro del nuovo operatore economico e con modalità tali da garantire adeguato supporto allo stesso nel passaggio delle consegne.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del d.lgs. 163/2006, l'importo complessivo stimato dei servizi, con la considerazione del possibile esercizio del diritto di opzione di proroga, è stato computato per la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del medesimo d.lgs. 163/2006.

Art. 3

Importo stimato

L'importo complessivo stimato dell'appalto, per l'intera durata massima quinquennale, è pari ad euro **565.000,00 (cinquecentomilaseicentocinque/00)**, al netto degli oneri fiscali e senza oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali.

L'importo dell'appalto è stato calcolato dalla FEM in via presuntiva sulla base dei costi stimati per lo stesso servizio per l'anno 2011 e tenuto conto di un costo medio per ogni cedolino da emettere pari ad Euro 14,00 (quattordici/00) moltiplicato per il numero di cedolini da emettere annualmente stimato in circa 8.000 unità.

Tale importo è inoltre comprensivo di ogni onere (costi per la fase di impianto ed avvio del sistema, costi CUD e modello 770, etc.) che la FEM è tenuta a sostenere per ottenere tutti i servizi di cui al presente capitolato. Le eventuali varianti in aumento o in diminuzione rispetto all'importo stimato sono disciplinate dall'art. 14, a cui si rinvia.

Il contratto verrà stipulato interamente a misura e la sua effettiva entità risulterà solo a consuntivo, in quanto l'importo contrattuale potrà subire delle variazioni in aumento od in diminuzione in relazione agli effettivi bisogni richiesti dalla FEM.

Sono compresi nel prezzo offerto tutti i costi che l'IMPRESA è chiamata a sostenere per il corretto espletamento dei servizi previsti e direttamente connessi all'offerta tecnica.

La FEM corrisponde all'IMPRESA il corrispettivo come risultante dall'offerta economica presentata senza alcun incremento di sorta, risultando vincolanti per l'IMPRESA il prezzo offerto in sede di gara.

L'importo offerto in sede di gara si intende pertanto comprensivo di tutti gli obblighi e oneri previsti a carico dell'IMPRESA e compenserà tutta l'attività prevista dai documenti di gara. L'importo offerto dall'IMPRESA si intende dunque determinato in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e/o pericolo, e quindi è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata triennale dell'appalto, salvo quanto stabilito in relazione alla revisione periodica del corrispettivo in caso di proroga del contratto.

Art. 4
Fatturazione e pagamenti

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. È facoltà dell'IMPRESA presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Si procederà al pagamento del corrispettivo contrattuale unicamente tramite bonifico bancario ed entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa acquisizione da parte della FEM di un DURC regolare. Il termine di pagamento potrà essere modificato solo a seguito di una concorde ed espressa volontà di entrambe le parti che dia prova che sia intervenuta una effettiva negoziazione sullo stesso.

In caso di emissione, all'atto del singolo pagamento, di DURC irregolari relativamente all'IMPRESA ed agli eventuali subappaltatori, il pagamento rimarrà sospeso sino ad avvenuto accertamento della regolarità contributiva o definizione del debito contributivo.

Sono a carico dell'IMPRESA gli oneri ed obblighi derivanti da legge in materia di tutela del lavoro, sicurezza, previdenza sociale e ogni altro onere ed obbligo imposto dalla legge.

Le fatture emesse dall'IMPRESA dovranno sempre riportare il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM e relativo alla presente procedura. Tali fatture dovranno pertanto consentire, nel rispetto della legge 136/2010 e di ogni altra normativa in materia, di tracciare il flusso finanziario tra FEM ed IMPRESA conseguente l'esecuzione del contratto d'appalto.

Art. 5
Revisione dei prezzi

L'importo contrattuale, così come risultante dall'offerta presentata dall'IMPRESA, si intende fisso ed invariabile per l'intera durata triennale dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006, trattandosi di un contratto ad esecuzione periodica/continuativa, in occasione dell'eventuale prima proroga del contratto, l'IMPRESA può chiedere la revisione dell'importo contrattuale. L'istruttoria è condotta dal dirigente responsabile dell'acquisizione del servizio con il supporto del direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM secondo le modalità definite dall'art. 115 e art. 7 del d.lgs. 163/2006.

Art. 6
Tracciabilità dei flussi finanziari

La FEM e l'IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.

L'IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:

- a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;
- f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM e relativo alla presente gara (in caso di aggiudicazione di più lotti è sufficiente l'indicazione del CIG relativo ad un unico lotto).
- g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento

qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

La FEM effettuerà il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall'IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 7 **Cauzione definitiva**

L'IMPRESA, a proprie spese, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti.

Il valore del deposito cauzionale è pari al 10,00 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo quanto stabilito dall'art. 113, primo comma, del d.lgs. 163/2006.

L'importo della garanzia è **ridotto del 50%** per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del d.lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio l'IMPRESA dovrà allegare, alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione, la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (**in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del DPR n. 445/2000**).

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:

- a) deposito in contanti;
- b) presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione Edmund Mach;
- c) libretto di deposito al portatore;
- d) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- e) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Fondazione Edmund Mach.

In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.

Nel caso in cui l'IMPRESA presenti **fideiussione bancaria o polizza fideiussoria**, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. presentata in carta legale o resa legale;
2. sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità:
 - a) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata **da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti**;

oppure

- b) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
3. massimale o importo garantito pari al 10,00% dell'importo contrattuale, con espressa indicazione, **di tutte le seguenti clausole**:

- a) “la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la Fondazione Edmund Mach non disporrà la liberazione dell’obligato principale e la conseguente restituzione dell’originale della fideiussione”;
- b) “il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, nonché all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Fondazione Edmund Mach, a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale”;
- c) “non può essere opposto alla Fondazione Edmund Mach l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione”;
- d) “il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione Edmund Mach è quello in cui ha sede la medesima”;
- e) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Fondazione Edmund Mach;

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della FEM, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM.

Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito cauzionale, con l’adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal presente capitolato speciale d’appalto. In tal caso, l’IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

In caso di proroga del contratto la durata della cauzione deve essere prorogata per la durata prevista di proroga.

Art. 8

Direttore dell’esecuzione nominato da FEM

La FEM nomina il direttore dell’esecuzione con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che lo stesso venga eseguito secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d’appalto. Il direttore dell’esecuzione può nominare uno o più assistenti a cui affidare, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, alcune attività di sua competenza.

Il direttore dell’esecuzione presiederà l’esecuzione del contratto e si rapporterà con il referente indicato dall’IMPRESA. Provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. Accerterà la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali redigendo un verbale di verifica di conformità e successivamente un certificato di verifica di conformità.

L’IMPRESA deve eseguire il contratto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando esclusivamente personale da essa dipendente e/o propri soci o collaboratori, sempreché non abbia dichiarato la volontà di avvalersi del subappalto e abbia ottenuto regolare autorizzazione ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006.

Art. 9

Referente dell’IMPRESA e comunicazioni

L’IMPRESA, prima della stipulazione del contratto, è tenuta a designare e comunicare alla FEM un proprio referente. In via principale ogni rapporto inerente l’esecuzione del contratto deve essere intrapreso con il direttore dell’esecuzione ad opera del referente nominato dall’IMPRESA. Tutte le comunicazioni formali

saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate all'IMPRESA ai sensi e per gli effetti di legge.

Le comunicazioni tra il referente e il direttore dell'esecuzione, per la definizione di questioni di servizio rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, dovranno avvenire in forma scritta, utilizzando preferibilmente la posta elettronica ordinaria (PE) o certificata (PEC) e i rispettivi documenti trasmessi dovranno essere sottoscritti digitalmente o di pugno ed inviati tramite scansione. Gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di FAX, TELEFONO FISSO e CELLULARE devono essere comunicati dall'IMPRESA contestualmente alla nomina del referente.

Il referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
- b) possesso dei poteri necessari per l'esecuzione del servizio;
- c) garantire la sua reperibilità almeno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dei giorni lavorativi.

Il soggetto designato dall'IMPRESA dovrà ottenere il preventivo benestare della FEM.

In caso di impedimento o assenza del referente, l'IMPRESA dovrà darne tempestiva comunicazione al direttore dell'esecuzione indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto.

LA FEM si riserva di chiedere la sostituzione del referente o del sostituto in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze legate all'esecuzione del contratto, senza che l'IMPRESA possa sollevare obiezioni.

L'IMPRESA e il referente nominato da quest'ultima hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al direttore dell'esecuzione i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati di risolvere specifiche problematiche (in particolare di natura informatica e contabile).

Art. 10

Esecuzione dei servizi

L'IMPRESA è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la FEM ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione ha la facoltà di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'IMPRESA.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'IMPRESA.

Qualora l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'IMPRESA intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuta a formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza, sul verbale di avvio dell'esecuzione, o, ove non redatto, con nota scritta indirizzata al direttore dell'esecuzione.

L'IMPRESA:

- a) è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dello stesso;
- b) garantisce la continuità operativa dei servizi e l'esecuzione delle attività previste nel contratto in stretto contatto con il direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate dalla FEM;
- c) riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia della FEM, che di terzi, in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni previste, restandone sollevata la FEM stessa;
- d) si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto;
- e) si impegna a mantenere indenne la FEM in relazione ad ogni qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;

- f) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza del contratto d'appalto;
- g) è obbligata a comunicare tempestivamente alla FEM ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- h) si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio della FEM non risultassero eseguite a regola d'arte senza pretendere alcuna integrazione al corrispettivo offerto;
- i) si impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni al direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM.

Art. 11

Sospensione dell'esecuzione del contratto

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento e la sottoscrizione del referente dell'IMPRESA, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione specificando le prestazioni già effettuate. Il verbale è inviato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, è sottoscritto dal referente dell'IMPRESA ed inviato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data di sua redazione. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 12

Divieto di modifiche del contratto da parte dell'IMPRESA

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'IMPRESA, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla FEM nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 13.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'IMPRESA, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione stesso.

Art. 13

Eccezioni dell'IMPRESA

Nel caso in cui l'IMPRESA ritenga che le disposizioni impartite dalla FEM siano difformi dalle obbligazioni nascenti dal contratto ovvero che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa dei servizi richiesti siano più gravosi di quelli prescritti dal presente capitolato e tali, quindi, da richiedere la corresponsione di un particolare compenso, essa, prima di dar corso alla loro esecuzione, dovrà presentare le proprie riserve tramite nota scritta indirizzata al direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la FEM ad oneri imprevisti, le eventuali riserve presentate dopo l'avvio dell'esecuzione delle disposizioni impartite da FEM sono prive di efficacia.

Art. 14

Varianti introdotte dalla FEM

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del d.lgs. 163/2006, la FEM può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Il contratto è stipulato interamente a misura e la sua effettiva entità risulterà solo a consuntivo, in quanto l'importo contrattuale potrà subire delle variazioni in aumento od in diminuzione in relazione agli effettivi bisogni richiesti dalla FEM.

Trattandosi di un contratto stipulato interamente a misura sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della FEM, le varianti, in aumento o in diminuzione rispetto agli importi stimati, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 % (cinque per cento) dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al presente comma sono disposte dal direttore dell'esecuzione dietro approvazione del responsabile del procedimento. Non è pertanto richiesta alcuna formale accettazione dell'IMPRESA.

Nei casi previsti al comma precedente, la FEM può chiedere all'IMPRESA una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20 % (venti per cento) del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'IMPRESA stessa è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la FEM procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'IMPRESA.

In ogni caso l'IMPRESA ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla FEM e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'IMPRESA maggiori oneri.

Art. 15

Subappalto e cessione del contratto

L'IMPRESA è tenuta ad eseguire in proprio i servizi oggetto del contratto di appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del d.lgs. 163/2006.

L'importo complessivo dei servizi subappaltati dovrà comunque rimanere contenuto entro il limite di legge, ossia entro il 30 % dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'IMPRESA all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare;
- b) che l'IMPRESA provveda al deposito del contratto di subappalto presso la FEM almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la FEM, l'IMPRESA trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo d.lgs. 163/2006;
- d) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575. Per la verifica di tale requisito la FEM provvederà a richiedere all'IMPRESA tutta la documentazione riferita all'affidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del DPR 3 giugno 1998 n. 252.

L'IMPRESA rimarrà unica responsabile nei confronti della FEM per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.

Poiché la FEM non intende provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore, è fatto obbligo all'IMPRESA di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia e indicazione del CIG riferito alla presente gara nel rispetto della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di ogni altra normativa in materia.

Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabilite dall'articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e delle altre norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di subappalto.

Art. 16

Verifica di conformità

Il contratto è sottoposto a verifica di conformità affidata al direttore dell'esecuzione.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale.

La verifica di conformità è conclusa entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause il direttore dell'esecuzione trasmette formale comunicazione all'IMPRESA e al responsabile del procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al direttore dell'esecuzione, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla FEM la decadenza dell'incarico.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il direttore dell'esecuzione fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa l'IMPRESA affinché possa intervenire.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il direttore dell'esecuzione ritenga necessari.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che contiene le seguenti indicazioni:

- a) il giorno della verifica di conformità;
- b) una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
- c) i rilievi fatti dal direttore dell'esecuzione, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti;
- d) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- e) la sottoscrizione di tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'IMPRESA che dovrà mettere a disposizione del direttore dell'esecuzione i mezzi eventualmente necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'IMPRESA non ottemperi a tale obbligo, il direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo contrattuale.

Il direttore dell'esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'IMPRESA ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali ulteriori indicazioni date alla stessa in fase esecutiva. Sulla base di quanto rilevato, il direttore dell'esecuzione indica se le prestazioni sono o meno certificabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, certificabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata il direttore dell'esecuzione espone il proprio parere sulle eventuali contestazioni dell'IMPRESA e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 17

Verifica di conformità in corso di esecuzione

Trattandosi di prestazioni contrattuali continuative la FEM procede, con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione del contratto, anche ad una verifica di conformità in corso di esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione, in corso di esecuzione del contratto, effettua i controlli che ritiene più opportuni invitando alle operazioni di verifica l'IMPRESA. Di dette operazioni di controllo è redatto apposito verbale.

I verbali di verifica di conformità vengono trasmessi al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli. Essi riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

Art. 18

Certificato di verifica di conformità

Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulta che l'IMPRESA abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'IMPRESA;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo ai verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'IMPRESA;
- i) la certificazione di verifica di conformità.

E' fatta salva la responsabilità dell'IMPRESA per eventuali vizi o difetti non controllabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di conformità è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'IMPRESA, la quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'IMPRESA può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune in relazione alle operazioni di verifica di conformità.

Il direttore dell'esecuzione riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di verifica di conformità.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento dell'eventuale saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'IMPRESA a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 19

Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e sulla sicurezza del lavoro

L'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.

L'IMPRESA è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto alla FEM che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche se eseguite da parte di terzi.

L'IMPRESA si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

L'IMPRESA si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'IMPRESA è obbligata a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'IMPRESA anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'IMPRESA, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere l'immagine della FEM.

Art. 20

Penali e responsabilità per danni

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Qualora nel corso dell'esecuzione non sia garantito il livello dei servizi richiesto o si siano verificati degli inadempimenti o delle inefficienze nel coordinamento, il direttore dell'esecuzione chiede con nota scritta il ripristino delle condizioni contrattuali e l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che

devono essere intraprese dall'IMPRESA entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi da quello di formulazione della segnalazione.

Per ritardi non giustificati e non giustificabili nell'espletamento delle azioni correttive richieste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la FEM potrà irrogare, previa contestazione all'IMPRESA, una penale parametrata al livello di gravità dell'inadempimento e sino al 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine di cui sopra.

Per inadempimento deve intendersi, a titolo esemplificativo: il mancato invio, la ritardata, errata emissione dei cedolini paga.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale. Nell'eventualità in cui ciò si verifichi, la FEM potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e all'esecuzione in danno nei confronti dell'IMPRESA.

L'IMPRESA solleva la FEM da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della FEM, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

In particolare, l'IMPRESA sarà responsabile del corretto calcolo degli emolumenti spettanti, dei contributi e delle imposte dovute, garantendo pertanto la totale copertura di eventuali danni arrecati direttamente o indirettamente alla FEM ed al suo personale che derivino dalla mancata, inadeguata ovvero ritardata esecuzione degli adempimenti previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa.

Inoltre, l'IMPRESA è responsabile dei danni arrecati ai beni immobili o mobili, di proprietà della FEM o di terzi, che dovessero verificarsi durante l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. L'IMPRESA è responsabile di qualsiasi ulteriore tipologia di danno arrecato alla FEM o a terzi.

Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull'ammontare contrattuale o escusse dalla cauzione definitiva, salva in ogni caso la facoltà per la FEM di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Art. 21

Cause di risoluzione anticipata

Il venir meno, dopo l'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della FEM.

La risoluzione del contratto, nei casi previsti dal presente capitolato, comporterà, come conseguenza, la sospensione del pagamento anche per le prestazioni effettuate nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'IMPRESA, trova applicazione l'art. 140 del d.lgs. 163/2006.

In caso di risoluzione del contratto, salvo il diritto della FEM al risarcimento del danno, all'IMPRESA può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la FEM.

Art. 22

Recesso unilaterale

Ai sensi dell'art. 1373, secondo comma, del codice civile, è facoltà della FEM recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'IMPRESA della relativa comunicazione.

In caso di esercizio della facoltà di recesso di cui al comma che precede, la FEM resterà obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso diviene efficace. Con tale ultimo pagamento l'IMPRESA si riterrà soddisfatta di ogni sua pretesa senza che l'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa.

Art. 23

Clausola risolutiva espressa

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, oltre alle ipotesi specificate negli altri articoli del presente capitolato, convengono la risoluzione espressa del contratto nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
- c) verificarsi di situazioni di conflitto di interesse dell'IMPRESA e valutate come tali e adeguatamente motivate dalla FEM;
- d) venir meno in capo all'IMPRESA, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.lgs. 163/2006, dei requisiti di cui al disciplinare di gara ed al presente capitolato;
- e) cessazione, concordato preventivo o fallimento dell'IMPRESA ovvero atti di sequestro o pignoramento a carico di questi;
- f) per motivi di pubblico interesse;
- g) nei casi di subappalto non autorizzato dalla FEM;
- h) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- i) impiego di personale non dipendente dell'IMPRESA;
- j) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, quando nel corso dell'esecuzione del contratto la FEM accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare mediante apposita diffida ad adempiere un congruo termine entro il quale l'IMPRESA si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto.

L'IMPRESA riconosce alla FEM il diritto di risolvere *ipso iure* il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al domicilio eletto dalla stessa.

A carico dell'IMPRESA graverà anche l'onere dell'eventuale maggior costo sostenuto dalla FEM per assicurare la continuità e l'espletamento dei servizi richiesti.

In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, la FEM si riserva la facoltà di subentro nel servizio del concorrente secondo classificato.

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, la FEM può recedere dal contratto anche se ha avuto inizio la prestazione del servizio.

Art. 24

Obbligo di riservatezza

L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti la FEM.

Art. 25

Stipulazione del contratto e spese contrattuali

Il contratto viene stipulato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 10 del d.lgs. 163/06, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il contratto è perfezionato quale scrittura privata non autenticata soggetta ad imposta di bollo (su tutte le copie) posta a carico dell'IMPRESA (pari ad euro 14,62 - quattordici/62 - ogni 100 righe di contratto).

Per importi contrattuali presunti superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), il contratto è sottoposto a registrazione con oneri in capo all'IMPRESA (pari ad euro 172,13 in misura fissa quale imposta di registro).

Per importi contrattuali presunti inferiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al contratto (su entrambe le copie) verrà apposto il timbro postale per la data certa con oneri in capo dell'IMPRESA (pari ad euro 0,60 per ogni pagina).

Se l'IMPRESA non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta, la FEM annulla con atto motivato l'aggiudicazione. In tal caso l'aggiudicazione avviene in favore dell'Impresa che segue in graduatoria con eventuale richiesta di risarcimento del danno subito dalla FEM.

Nel caso di cui al comma precedente sono comunque a carico dell'IMPRESA le maggiori spese sostenute

dalla FEM.

Tutte le spese relative al contratto e qualsiasi altra spesa fiscale anche susseguente (IVA esclusa) sono a carico dell'IMPRESA. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo risultante dall'offerta presentata dall'IMPRESA.

Art. 26

Validità dell'offerta

L'IMPRESA potrà svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. 163/2006, la FEM può chiedere all'IMPRESA il differimento di detto termine.

Art. 27

Legge applicabile

Per quanto non disposto dalla documentazione di gara trova applicazione il d.lgs. 163/2006.

Art. 28

Definizione delle controversie

Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto d'appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno possibilmente definite in via bonaria.

Il ricorso all'arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.

Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- dott.ssa Roberta Galli -